

VIT ANNO 2015 - DISCIPLINARE TECNICO

Allegato al contratto per l'affidamento del servizio di Verifica degli Impianti Termici (VIT) presenti nei comuni con meno di 40.000 abitanti della Provincia di Salerno, ai sensi della L. n. 10/1991, del D.P.R. n. 412/1993, del D.P.R. n. 551/1999, del D.lgs. n. 192/2005, del D.lgs. n. 311/2006 e del D.P.R. n. 74/2013.

Art. 1 - Premessa

Il presente disciplinare tecnico definisce le modalità di espletamento del servizio in epigrafe. Negli articoli che seguono, la Provincia di Salerno e l'Arechi Multiservice S.p.A. verranno rispettivamente indicate con le denominazioni Ente e Società.

Art. 2 - Oggetto del servizio

La Società dovrà svolgere il servizio di Verifica degli Impianti Termici (VIT), ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 10/1991 "Piano Energetico Nazionale", del D.P.R. n. 412/1993, del D.P.R. n. 551/1999, del D.lgs. n. 192/2005, del D.lgs. n. 311/2006 e del D.P.R. n. 74/2013, attinenti il controllo dello stato di esercizio e manutenzione e del rendimento di combustione degli impianti termici destinati al riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di acqua calda centralizzata, posti al servizio di edifici siti nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti della provincia di Salerno.

In particolare la Società nei tempi, nei modi e con le prescrizioni indicate nel contratto e nel presente disciplinare tecnico, dovrà provvedere:

1. all'aggiornamento ed alla gestione del Catasto Impianti Termici, informatico e cartaceo, a seguito delle attività espletate, fornendone estratto informatico alla scadenza del 30.6.2015;
2. alla gestione di tutte le attività conseguenti la campagna di autodichiarazione impianti termici, che sarà aperta con apposita determinazione per il biennio di riferimento, nonché all'esecuzione, con le modalità prescritte ed oneri a carico dell'utenza, delle ispezioni necessarie ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, come indicato dal D.P.R. n. 412/1993, dal D.P.R. n. 551/1999, dal D.lgs. n. 192/2005, dal D.lgs. n. 311/2006 e dal D.P.R. n. 74/2013 e relative modifiche e integrazioni;
3. al controllo dei versamenti effettuati da parte degli utenti, attraverso l'analisi degli estratti conto postali riferiti al c/co n. 1004041396 "*Verifiche Impianti Termici*" intestato alla

Provincia. L'accesso ai dati disponibili online sul sito di Poste Italiane S.p.A. sarà reso disponibile alla Società;

4. alla gestione di uno sportello utenza presso la propria sede legale;
5. alla realizzazione di tutte le attività propedeutiche allo svolgimento delle ispezioni, quali la programmazione delle visite di ispezione, l'invio degli avvisi di ispezione, etc.;
6. alle attività di ispezione sugli impianti termici come indicato nel presente disciplinare tecnico e nel regolamento di attuazione del servizio, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 236 del 30.6.2008, per la parte non in contrasto con la normativa vigente;
7. alla gestione amministrativa della documentazione (rapporti di prova) proveniente dalle attività di ispezione degli impianti, nonché, su disposizioni ricevute dal Dirigente del settore Ambiente, alla gestione amministrativa delle comunicazioni da inviare, per conto dell'Ente, all'utenza e agli Enti competenti (Comuni, VVFF, ASL) a seguito dei risultati delle ispezioni effettuate;
8. alla gestione extra giudiziale e giudiziale dell'attività di recupero delle somme dovute e non pagate dagli utenti, sulla base di elenchi che saranno trasmessi per conoscenza al Settore alla scadenza del 30.6.2015;
9. al supporto all'Ente nell'irrogazione delle sanzioni per i casi previsti: il supporto avverrà a mezzo dell'istruzione e spedizione delle pratiche, necessarie alla notifica della sanzione e al successivo recupero delle somme dovute e non versate dagli utenti; per tale attività, saranno riconosciuti alla Società i costi rendicontati, oltre al 30% + IVA dell'importo introitato per sanzioni (detratto dei costi) quale compenso per le attività svolte. I costi e i compensi per le attività svolte, verranno versati, a fronte di regolare fattura e previa rendicontazione delle pratiche istruite, comunque in presenza di somme introitate specificamente per sanzioni; le somme dovute e versate dagli utenti per le sanzioni costituiscono apposito capitolo di spesa integralmente finalizzato ad attività organizzative e gestionali nel campo della tutela energetica;
10. alla gestione dei rimborsi per errati pagamenti;
11. alla preparazione di relazioni trimestrali contenenti i dati ed i risultati significativi delle attività svolte;
12. al supporto all'Ente per l'eventuale aggiornamento del Regolamento di Attuazione del servizio alle nuove norme e leggi;
13. all'eventuale necessità di aggiornamento periodico tecnico-amministrativo del personale addetto al Servizio;
14. al supporto all'Ente nella eventuale necessità di dover relazionare sulle caratteristiche e sullo

stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio di competenza provinciale, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate.

Art. 3 - Gestione del Catasto Impianti Termici ed adempimenti connessi

La Società provvederà alla gestione ordinaria del Catasto Impianti Termici, già costituito e successivamente implementato a seguito delle attività espletate negli anni precedenti. Le attività possono essere così individuate:

- acquisizione dei dati degli impianti termici, richiesti dall'Ente, ai distributori di combustibile, ai manutentori, ovvero provenienti da informazioni fornite dagli Enti (Comuni, Ispesl, VVF, ASL, etc.) e dai cittadini;
- successivo aggiornamento del database informatico ed archiviazione della documentazione cartacea pervenuta;
- inserimento dei rapporti di controllo di efficienza energetica, anche a mezzo di immissione dati direttamente dai manutentori, a seguito di analisi tecnica e documentale e validazione della pratica;
- elaborazione statistica dei dati presenti nel catasto informatico: utenze, rapporti di prova pervenuti dall'utenza, ordinamento e scelta degli impianti da controllare e/o da ispezionare;
- attivazione presso l'utenza e i manutentori per la risoluzione delle non conformità rilevate in sede di analisi della documentazione tecnica;
- inserimento nel catasto informatico dei rapporti di prova provenienti dalle ispezioni presso l'utenza.

Art. 4 - Campagna informativa e di sensibilizzazione

La Società, a seguito dell'attività di informazione e sensibilizzazione effettuata in occasione dell'apertura della campagna di autodichiarazione impianti termici per il biennio di riferimento, provvederà alla protocollazione della documentazione proveniente dall'utenza, alla verifica dei dati dichiarati, all'inserimento dei dati nel catasto impianti e all'archiviazione cartacea delle pratiche pervenute.

Art. 5 - Programmazione delle attività di ispezione degli impianti termici

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, in particolare in base ai criteri e alle priorità definite dal comma 9 dello stesso articolo.

Il responsabile dell'impianto da sottoporre a ispezione verrà avvertito, almeno 15 giorni prima

dell'ispezione, con una comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r, nella quale saranno descritte le modalità di svolgimento dell'ispezione e le tariffe da pagare in caso di impianto non autodichiarato, previste per la fascia di potenza nominale a cui appartiene l'impianto, indicate nel Regolamento di Attuazione del Servizio. Il pagamento di questa tariffa dovrà avvenire prima dell'effettuazione dell'ispezione ovvero, in mancanza, entro e non oltre i 30 gg. dalla data di effettuazione della stessa.

Art. 6 - Ispezione degli impianti termici – Attività degli ispettori

L'attività di ispezione degli impianti termici verrà effettuata nell'anno 2015 relativamente agli esiti della campagna del biennio 2012/13 e, di seguito, espletate le propedeutiche attività, relativamente agli esiti della campagna per il biennio 2014/15 ancora in corso.

Le ispezioni verranno effettuate dalla Società, con personale dipendente in possesso di abilitazione rilasciata dall'ENEA, quale "Ispettore di Impianti Termici".

L'ispezione sarà, come detto, comunicata agli utenti mediante raccomandata a/r. In tale avviso sarà indicata la data e la fascia oraria della visita di controllo; se, per motivi gravi (lutto, ricovero ospedaliero, etc.) e comprovabili con specifica documentazione, il responsabile dell'impianto non fosse disponibile per la data fissata, entro sette giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'ispezione, potrà concordare con la stessa una nuova data per l'ispezione, compatibilmente con la programmazione effettuata e con la presenza del personale sul territorio considerato.

La fase di ispezione si compone delle seguenti attività:

- Accesso degli ispettori all'impianto;
- Identificazione dell'impianto e del responsabile dello stesso;
- Controllo della documentazione a corredo dell'impianto;
- Verifica dell'idoneità del locale di installazione;
- Verifica dell'installazione dell'impianto;
- Esecuzione dell'ispezione;
- Redazione del rapporto di prova;
- Eventuali dichiarazioni da parte del responsabile;
- Eventuali comunicazioni da parte dell'ispettore;
- Rilascio del rapporto di prova e dell'eventuale allegato elenco delle anomalie.

Alla data prevista per la visita di controllo l'ispettore si presenterà al responsabile dell'impianto munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Società e di documento di identità, nonché della copia dell'avviso di visita inoltrato all'utente.

L'ispettore procederà all'ispezione, dapprima richiedendo e visionando la documentazione

tecnica formale dell'impianto (libretto d'impianto, libretti d'uso e manutenzione del generatore, dichiarazione di conformità, eventuali altre certificazioni e/o documentazioni previste per lo specifico impianto e per la relativa potenza) e successivamente verificando l'idoneità del locale ed il suo sistema di ventilazione ed areazione. Inoltre ispezionerà lo stato delle coibentazioni e dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione e verificherà la presenza e la taratura dei dispositivi di regolazione e controllo.

L'ispettore, prima di procedere all'analisi dei fumi e quindi alla misura del rendimento di combustione dell'impianto, si accerterà di poter eseguire il controllo, nel rispetto della propria e altrui sicurezza (ovvero nel rispetto delle indicazioni di cui al punto successivo relativo ai rischi connessi all'espletamento della attività di ispezione), senza causare guasti o malfunzionamento all'impianto. Quindi procederà alla misurazione in opera dell'indice di fumosità (solo per impianti alimentati con combustibile liquido), della concentrazione di monossido di carbonio (CO [ppm]) nei prodotti della combustione e del rendimento di combustione (η_c [%]).

Tali misurazioni saranno effettuate con uno strumento di misura omologato e con taratura certificata (analizzatore di gas) in grado di stampare la data, l'ora della misurazione, i parametri rilevati e un codice identificativo dello strumento stesso. Eseguita questa serie di rilevazioni il tecnico-verificatore redigerà il "rapporto di prova" e lo firmerà congiuntamente al responsabile dell'impianto o suo delegato (per gli impianti autonomi unifamiliari è sufficiente la presenza dell'utente o di un suo convivente) al quale ne rilascerà copia.

Con riferimento ai rischi connaturati all'attività l'ispettore porrà attenzione ai rischi di: incendio, intossicazione, scoppio, esplosione, folgorazione, cantiere (ustioni, cadute, urti). Pertanto qualora l'ispettore ritenga che esista la reale possibilità che qualcuno dei su elencati rischi possa manifestarsi, mettendo a repentaglio la propria ed altrui incolumità, valuterà se e come procedere all'ispezione.

L'ispezione così eseguita determina, comunque, il pagamento della tariffa da parte del responsabile dell'impianto.

I parametri da sottoporre a ispezione sono quelli richiesti dalla legislazione citata con le modalità previste dalle Norme UNI di riferimento e dell'allegato B, del D.P.R. n. 74/2013.

Durante l'ispezione che effettuerà l'ispettore, dovrà essere garantita la massima regolarità e trasparenza dell'operazione. Pertanto è necessaria la presenza del responsabile o suo sostituto, non solo per evitare contestazioni ma anche per ragioni di sicurezza.

Infine, nel caso in cui l'ispettore si trovi di fronte un impianto che non presenta il foro d'ispezione sul condotto di scarico delle emissioni, sarà impossibilitato a procedere alla prevista prova di combustione e pertanto annoterà tale eventualità sul rapporto di prova. L'ispezione così

eseguito determina, comunque, la corresponsione dell'intera tariffa da parte del responsabile dell'impianto alla Società in nome e per conto dell'Ente.

Il rapporto di prova che l'ispettore compilerà nell'espletamento delle operazioni di ispezione sarà redatto sulla base della normativa vigente e sarà finalizzato ad accertare l'effettivo stato di esercizio e manutenzione dell'impianto.

L'ispettore esaminerà la documentazione formale dell'impianto, ovvero:

- la presenza del libretto d'impianto e la sua corretta compilazione;
- la presenza del libretto di uso e manutenzione;
- la presenza delle dichiarazioni di conformità (D.M. n. 37/2008) e delle eventuali altre documentazioni connesse con lo specifico impianto;
- le operazioni di manutenzione annotate sul libretto d'impianto.

L'ispettore misurerà e calolerà direttamente sull'impianto, con l'ausilio dell'analizzatore dei gas, i seguenti parametri:

- Potenza termica al focolare;
- Tipo di combustibile;
- Temperatura fumi all'uscita;
- Temperatura aria comburente;
- Concentrazione di O₂ nei fumi [%];
- Concentrazione di CO₂ nei fumi [%];
- Indice di fumosità per i combustibili liquidi;
- Concentrazione di CO nei fumi [ppm];
- Perdita per calore sensibile [%];
- Fumosità [indice di Bacharach];
- Rendimento di combustione [%].

Inoltre l'ispettore si accerterà della presenza e dello stato:

- delle coibentazioni;
- dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- dei dispositivi di regolazione e controllo;
- di ventilazione dei locali in cui è installata la caldaia;
- la presenza del cartello indicante, nel caso di impianti centralizzati, i periodi di funzionamento dell'impianto.

Il modulo del rapporto di prova sarà compilato con precisione in modo da evitare equivoci e interpretazioni errate. Dovrà contenere i risultati delle misurazioni effettuate dall'ispettore e le

informazioni essenziali affinché il controllo possa essere ripetuto nelle stesse condizioni.

Più specificamente il rapporto di prova dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'ispettore;
- i dati identificativi dell'impianto sottoposto a controllo;
- il riferimento della norma UNI 10389 e s.m.i.;
- i dati identificativi degli strumenti di prova;
- i risultati delle prove di combustione;
- informazioni supplementari, a giudizio dell'ispettore, che abbiano una relazione con i contenuti tecnici del rapporto e i suoi possibili usi;
- la data di esecuzione dell'ispezione;
- le firme leggibili dell'ispettore e del responsabile dell'impianto o della persona da lui delegata.

Infine il documento verrà ultimato con il ritiro dell'attestazione di pagamento, se già effettuato, e con l'apposizione di firma leggibile dell'operatore che ha effettuato il controllo e la firma del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto o suo sostituto, che dovrà prendere visione dei rilievi effettuati.

Gli ispettori non potranno effettuare alcuna diretta riparazione o manomissione degli impianti ma dovranno limitarsi a notificare e verbalizzare le efficienze e/o le inefficienze, effettuando le relative prescrizioni.

Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontrassero situazioni di pericolo, l'ispettore prenderà nota del fatto verbalizzandolo, ed inviterà l'utente alla immediata messa fuori servizio dell'impianto.

L'Ente, con l'eventuale supporto della Società, comunicherà la situazione di pericolo agli Enti competenti alla tutela della igiene pubblica e per la pubblica e privata incolumità.

Se, nel corso delle operazioni d'ispezione, venisse riscontrata la presenza di uno o più impianti termici non censiti, l'ispettore della Società procederà all'accertamento e registrazione di quanto constatato sul verbale d'ispezione. Per ciascuno di detti generatori non censiti, i responsabili d'impianto, a fronte dell'ispezione, dovranno corrispondere alla Società le tariffe ordinarie appositamente stabilite dall'Ente con propria deliberazione e l'eventuale sanzione appositamente deliberata dall'Ente.

In sede di periodica rendicontazione delle attività d'ispezione effettuate dal personale della Società, saranno dichiarati e riconosciuti quali ispezioni effettuate, tutti i sopralluoghi programmati ed effettuati, a prescindere dal loro esito e della riscontrata idoneità o inidoneità dell'impianto.

Si intendono, altresì, per ispezione effettuate quei sopralluoghi che non hanno dato luogo a controllo dell'impianto per cause imputabili esclusivamente al responsabile dell'impianto (mancato accesso, rifiuto al controllo, assenza del responsabile e/o manutentore, richiesta di differimento del controllo in fase di sopralluogo, inidoneità momentanea dell'impianto, etc.).

Non si intendono ispezione effettuate quei sopralluoghi per i quali il motivo del mancato controllo è attribuibile esclusivamente alla Società e/o agli ispettori.

Nei casi in cui i sopralluoghi non consentono un controllo dell'impianto in quanto lo stesso è inesistente e tale situazione non sia stata comunicata in tempo utile alla Società (7 giorni antecedenti alla data di ispezione), al responsabile dell'impianto verrà addebitata la sanzione stabilita dall'Ente.

In caso di verifica negativa, l'ispettore comunicherà e annoterà sul rapporto di controllo, un termine entro cui mettere a norma l'impianto, decorso il quale verranno applicate specifiche sanzioni, riportate nel Regolamento di Attuazione del Servizio.

Art. 7 - Archiviazione rapporti di controllo

Terminata la fase di verifica presso l'utente, i verificatori provvederanno:

- all'apposizione del protocollo ai rapporti di prova;
- all'inserimento del rapporto di prova nel Catasto Impianti Termici e successivamente nell'archivio cartaceo;
- alla segnalazione al responsabile del servizio o a suo delegato, delle pratiche che necessitano di comunicazione all'utente e/o agli Enti preposti.

Art. 8 - Strumentazioni ed apparecchiature

L'analisi della combustione deve essere effettuata con l'ausilio di opportuna strumentazione omologata che consente di operare in accordo con le normative (UNI 10389 e s.m.i.).

I parametri che, per ottemperare alle disposizioni normative, necessitano di essere misurati, a mezzo degli analizzatori, sono:

- la concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei prodotti della combustione;
- la concentrazione di ossigeno (O₂) o, in alternativa, di anidride carbonica (CO₂), nei prodotti della combustione;
- l'indice di fumosità (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi);
- la temperatura dei prodotti di combustione;
- la temperatura dell'aria comburente;
- il rendimento di combustione.

Sono a carico della Società le spese occorrenti per l'acquisto di tutte le apparecchiature di misurazione, la loro manutenzione, la revisione e la taratura, nonché la periodica eventuale sostituzione, oltre ad ogni altra attrezzatura necessaria per le verifiche e la corretta esecuzione del Servizio.

Art. 9 - Struttura operativa e personale

Il servizio di cui all'art. 2, sarà svolto dalla Società con complessive 14 (quattordici) unità, in possesso dei seguenti requisiti:

- n. 1 tecnico laureato coordinatore responsabile;
- n. 13 ispettori dotati di abilitazione ENEA, in possesso dei requisiti di cui al punto 5 dell'allegato "I" di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 551/99 e ss.mm.ii. e vincolato al segreto professionale, con le responsabilità di addetto al pubblico servizio.

Il personale dovrà essere dotato di conoscenza della normativa di riferimento e delle procedure tecnico-amministrative relative all'iter procedurale applicato e dell'utilizzo di gestione del software del catasto informatico degli impianti; inoltre, parte del personale dovrà essere dotato di conoscenza delle principali applicazioni software, quali Word, Excel, Internet.

Il rapporto di lavoro delle predette e individuali unità lavorative compreso ogni riflesso sui rispettivi inquadramenti, sui relativi effetti e diritti (lavoro straordinario, ferie, aspettative, malattie, permessi ecc), intercorre esclusivamente con la Società medesima. L'Ente riconosce il predetto rapporto di lavoro.

Le attività oggetto del contratto e del presente disciplinare saranno svolte dai tredici ispettori sotto direzione del coordinatore responsabile del servizio. Il responsabile del servizio a sua volta coordinerà le attività sulla base di indicazioni che concorderà con il Dirigente del settore Ambiente dell'Ente. Il servizio e le attività verranno materialmente e prevalentemente espletate negli uffici della Società e presso i territori oggetto delle verifiche su campo. Il servizio verrà espletato dalle unità lavorative impegnate dalla Società secondo gli orari e i giorni lavorativi che la stessa adotterà per il proprio personale sulla base di quanto previsto dal proprio contratto di lavoro, salvo eventuali straordinarie necessità segnalate dal Dirigente Settore Ambiente dell'Ente che ne darà preventiva comunicazione scritta alla Società.

Art. 10 – Contestazioni, penalità e risoluzione del contratto

La Provincia con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli periodici allo scopo di accertare l'avvenuta esecuzione del Servizio.

Nel caso in cui venissero rilevati dei disservizi, irregolarità e mancanze saranno richieste

spiegazioni in merito, assegnando un termine di quindici giorni per le deduzioni in merito.

In mancanza di riscontro nel termine suindicato o qualora le stesse siano ritenute insoddisfacenti, la Provincia a suo insindacabile giudizio, si riserva di applicare una penale pari a € 10.000 per le seguenti circostanze:

- inefficienza nella gestione dei dati del catasto impianti termici;
- inefficiente gestione delle anomalie, pericolosità, morosità, corrispondenza, ricerca di nuovi impianti da inserire a catasto;
- incompleta o mancata consegna del materiale informatico inerente il catasto impianti termici.

L'applicazione della penale sarà effettuata con detrazione sulla prima fattura seguente alla contestazione.

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Società inadempienze tali da rendere insufficiente il Servizio in funzione degli scopi, la Provincia a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il contratto per inadempimento, procedendo alla riscossione della cauzione.

Art. 11 – Misure in materia di sicurezza e privacy

La Società è tenuta ad applicare le misure previste in materia di sicurezza dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Le gravi o ripetute violazioni delle misure previste possono costituire causa di risoluzione del rapporto convenzionale. Il rappresentante legale della Società o il delegato alla sicurezza è responsabile del rispetto delle misure previste dal piano operativo di sicurezza durante lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione.

La Società si obbliga al rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per il trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza.

Tutti i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Società esclusivamente per svolgere le funzioni assegnate, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Società accetta la nomina da parte della Provincia a Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003).

Art. 12 – Modifica disciplinare tecnico e regolamento di attuazione del servizio

Qualora, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico normativo relativamente alle verifiche degli impianti termici o si rendesse necessario procedere alla modifica o adeguamento delle tariffe, il regolamento di attuazione del servizio ed

il presente disciplinare potranno essere modificati ed aggiornati in relazione alle nuove disposizioni.

per l'Arechi Multiservice S.p.A.
il Presidente

per la Provincia di Salerno
il Dirigente del Settore Ambiente



